

DELIBERA N. 223 /10/CONS

Ordinanza - ingiunzione alla società Opitel S.p.A. per
la violazione dell'articolo 98, comma 9, del
decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 20 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, e comma 31;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 77/09/DIT del 24 dicembre 2009, notificato in data 30 dicembre 2009, con il quale veniva contestata alla società Opitel S.p.A., con sede legale a Segrate (MI), Via Cassanese, n. 210, la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità al fine di verificare i fatti oggetto di segnalazione da parte degli intestatari delle utenze nn. xxxx e xxxx;

PRESO ATTO della mancata presentazione di memorie o giustificazioni da parte dell'operatore interessato;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla inottemperanza da parte della società Opitel S.p.A. alle richieste di informazioni formulate da questa Autorità, e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.

259, da determinarsi tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) ed un massimo di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'inottemperanza alla richiesta di informazioni da parte della società Opitel S.p.A. ha impedito ai competenti uffici dell'Autorità di svolgere l'attività di verifica in ordine al rispetto della normativa di settore con possibili ricadute in prospettiva di tutela dei consumatori;

- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va rilevato che Opitel S.p.A. non ha fornito, neanche a seguito dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio, la documentazione richiesta;

- riguardo alla personalità dell'agente, la società Opitel S.p.A. è dotata di una organizzazione interna tale da garantire la tempestiva comunicazione delle informazioni richieste;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Opitel S.p.A. sia tale da poter senza dubbio sostenere la sanzione prevista per le violazioni contestate;

RITENUTO, alla luce delle summenzionate considerazioni, di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna delle violazioni contestate, nella misura pari al doppio del minimo edittale, equivalente ad euro 30.000,00 (trentamila/00), per una somma complessiva di euro 60.000,00 (sessantamila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Opitel S.p.A., con sede legale in Segrate (MI), Via Cassanese, n. 210, di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

DIFFIDA

la società Opitel S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 223/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 223/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli 20 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola